

Ridotta la sanzione per l'omesso versamento

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Sanzioni, ravvedimento e riscossione: novità e criticità della riforma

Scopri di più

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 150/2024 del D.Lgs. 87/2024, in attuazione della Riforma fiscale, il legislatore ha rinnovato il **sistema sanzionatorio** in materia tributaria, prevedendo una generale riduzione delle penalità applicabili.

La revisione ha riguardato sia le **disposizioni di ordine generale** contenute del D.Lgs. 472/1997, sia le singole **fattispecie** di violazioni previste dal D.Lgs. 471/1997 e, segnatamente:

- l'omessa, tardiva e infedele **dichiarazione**;
- l'omessa e infedele **fatturazione**;
- l'errata e indebita **detrazione** dell'Iva a credito;
- la **compensazione** di crediti d'imposta insistenti o non spettanti;
- l'omesso o tardivo **versamento** d'imposta.

Le **sanzioni per la compensazione di crediti** d'imposta inesistenti o non spettanti e per l'omesso o tardivo versamento delle imposte sono regolate, invece, dall'articolo 13 D.Lgs. 471/1997. Trattandosi delle violazioni che, nella pratica, probabilmente accadono con maggiore **frequenza**, è utile fare una **panoramica sulle novità** apportate dalla novella normativa.

Al riguardo, l'attuale formulazione dell'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#), prevede che:

- i **mancati o parziali versamenti delle imposte** sono soggetti alla sanzione amministrativa:
 1. del **25%** dell'importo non versato (comma 1, primo periodo);
 2. del **12,50%** (25%/2) dell'importo non versato, se effettuati con un **ritardo non superiore a 90 giorni** (comma 1, secondo periodo);
 3. dell'**0,83%** (12,50%/15) dell'importo non versato **per ogni giorno di ritardo**, se effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni** (comma 1, terzo periodo);
- in caso di utilizzo in compensazione di un **credito d'imposta non spettante**, ai sensi

dell'[articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies](#), D.Lgs. 74/2000, trova applicazione la **sanzione amministrativa** pari al **25%** del credito utilizzato (comma 4-bis);

- in caso di utilizzo in compensazione di un credito d'imposta **in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi** di carattere strumentale, trova applicazione la sanzione amministrativa fissa pari a **250 euro**, sempreché siano rispettate **entrambe** le seguenti condizioni:

1. gli adempimenti non siano previsti a **pena di decadenza**;
2. la violazione sia **rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione** annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, **entro un anno** dalla commissione della violazione medesima (comma 4-ter);

- in caso di utilizzo in compensazione di un **credito d'imposta inesistente**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera g-quater, numero 1](#), D.Lgs. 74/2000 (al quale manca in tutto o in parte il **criterio costitutivo**), si applica la sanzione amministrativa pari al **70%** del credito utilizzato in compensazione (comma 5);
- in caso di utilizzo in compensazione di un **credito d'imposta inesistente**, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1, lettera g-quater, numero 2](#), D.Lgs. 74/2000 (al quale manca in tutto o in parte il **criterio costitutivo**), oggetto di **rappresentazioni fraudolente** attuate mediante **documenti materialmente** o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici, si applica la sanzione amministrativa **dal 105% al 140%** del credito utilizzato in compensazione (comma 5-bis).

Si deve tener conto che il nuovo **regime sanzionatorio amministrativo** è applicabile alle **violazioni commesse a decorrere dall'1.9.2024**. Quindi, ad esempio, all'omesso **versamento dell'Iva** relativa alla liquidazione:

- del mese di **luglio 2024**, scaduto il 20.8.2024, si applica la **vecchia** disciplina;
- del mese di **agosto 2024**, scaduto il 16.09.2024, si applica la **nuova**

Vecchio e nuovo a confronto

| Articolo 13 D.Lgs. 471/1997 | Violazione | Sanzioni per violazioni commesse fino al 31.8.2024 | Sanzioni per violazioni commesse dall'1.9.2024 |
|-----------------------------|--|--|--|
| Comma 1 primo periodo | Omesso/tardivo versamento | 30% | 25% |
| Comma 1 secondo periodo | Omesso/tardivo versamento effettuato entro 90 giorni | 15% | 12,50% |
| Comma 1 terzo periodo | Omesso/tardivo versamento effettuato entro 15 giorni | 1% per ogni giorno | 0,83% per ogni giorno |
| Comma 4 e 4-bis | Utilizzo credito d'imposta esistente in misura superiore | 30% | -- |
| | Utilizzo credito d'imposta non spettante | -- | 25% |



| | | |
|-------------|---|------------------|
| Comma 4-ter | Utilizzo credito d'imposta-- senza adempimenti amministrativi strumentali | 250 euro |
| Comma 5 | Utilizzo credito inesistente dal 100% al 200% | 70% |
| Comma 5-bis | Utilizzo credito inesistente con intento fraudolento | dal 105% al 140% |